



*Consiglio Regionale della Puglia*

**Al Sig. Presidente del Consiglio regionale  
S e d e**

**Proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4, (Consiglio sanitario regionale)"**

RELAZIONE

Si propone di modificare l'originaria norma contenuta nella legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale), relativamente al disposto di cui agli articoli 8, comma 4, e 9, commi 1 e 2.

Le previsioni contenute negli articoli suddetti dispongono:

- 1) che gli oneri per il funzionamento del Consiglio sanitario regionale e dei suoi organi (art. 8, comma 4), quali rimborso spese, diaria e altro, sono a carico dei rispettivi ordini e collegi professionali o delle strutture sanitarie di provenienza da cui sono designati, là dove l'espressione "diaria e altro", propriamente detta, quale indennità di trasferta, è stata soppressa dall'art. 1, comma 231, della legge n. 266/2005 ed è oggi ammissibile solo nella sua eccezione più restrittiva del solo "rimborso spese, e la parola "e altro" potrebbe ricomprendere emolumenti in contrasto con l'art. 6, comma 2 del d.l. 78/2010;
- 2) che le disposizioni relative alla formulazione di pareri (art. 9, commi 1 e 2) prevedono che il Presidente del Consiglio sanitario regionale, per la loro istruttoria, si avvale del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale, e che le connesse spese di partecipazione sono a totale carico dei bilanci delle strutture di provenienza, in contrasto ciò con quanto disposto dall'art. 11 della stessa norma regionale che assicura invarianza finanziaria del solo bilancio regionale, non potendosi estendere "ipso iure" tale invarianza anche ai bilanci delle strutture sanitarie eventualmente interessate, soggetti aventi personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ex d.lgs 502/92 e s. m. e i.

Per le suesposte ragioni, condividendo appieno le preliminari osservazioni formulate, per le vie brevi, dal Dipartimento per gli Affari regionali, propedeutiche al pronunciamento del Governo nazionale in sede di esame di eventuali aspetti di incostituzionalità della legge regionale "de qua", e allo scopo di risolvere "in nuce" la materia dell'eventuale contendere, ed evitare



conflitti tra Organi dello Stato, anche in relazione al bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, si propone di emendare il testo della norma regionale in argomento con la proposta che segue, recependo le osservazioni sollevate, come anche assicurato e anticipato dal Presidente del Consiglio regionale con nota all'uopo indirizzata in data 15 maggio u.s. alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proposta non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge:

**"Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4, (Consiglio sanitario regionale)"**

Art. 1

*Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4*

1. Alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: "quali rimborso spese,", sono soppresse le parole: "diaria e altro,";
  - b) all'articolo 9, comma 1, le parole: "del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale", sono sostituite dalle seguenti: "delle Sezioni regionali competenti in materia sanitaria.";
  - c) all'articolo 9, il comma 2 è abrogato.

Il Consigliere regionale  
Giuseppe ROMANO